

Bruxelles, 14 novembre 2018
(OR. en)

14308/18

CLIMA 221
ENV 768
TRANS 549
MI 848
DELECT 149

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 novembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 7391 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.11.2018 che rettifica il regolamento (UE) n. 63/2011 recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO ₂ a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 7391 final.

All.: C(2018) 7391 final

Bruxelles, 13.11.2018
C(2018) 7391 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.11.2018

**che rettifica il regolamento (UE) n. 63/2011 recante le modalità per la domanda di
deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ a norma dell'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

Successivamente al cambiamento di proprietà di General Motors, avvenuto il 1° agosto 2017, è stato individuato un errore riguardante le sue emissioni specifiche medie di CO₂ indicate nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 63/2011 per il 2007.

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova forniti da General Motors Holding LLC e ha verificato che le emissioni specifiche medie di CO₂ di cui all'allegato IV (cioè 159,604 g/km) sono inferiori a quelle di General Motors per il 2007 (cioè 283,689 g/km). Di conseguenza, la Commissione ritiene sia opportuno correggere tale valore.

La base legale della presente proposta risiede nell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 443/2009, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono le regole riguardanti il contenuto delle domande di deroga relative alla riduzione delle emissioni specifiche di CO₂, comprese le emissioni specifiche medie delle autovetture immatricolate nel 2007.

Dato che la correzione riguarda solo elementi di fatto, la Commissione non ha chiesto assistenza tramite consultazioni a livello di esperti, né ha effettuato una valutazione d'impatto.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.11.2018

che rettifica il regolamento (UE) n. 63/2011 recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) General Motors Holding LLC, costruttore di veicoli commerciali leggeri, ha informato la Commissione che le emissioni specifiche medie di CO₂ indicate a suo titolo per il 2007 nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione² non sono corrette.
- (2) Il costruttore ha fornito dettagliati elementi di prova atti a dimostrare che le emissioni specifiche medie di CO₂ nel 2007 erano notevolmente più elevate rispetto al valore indicato nel regolamento (UE) n. 63/2011. Quest'ultimo valore si basava sulle emissioni specifiche di CO₂ di veicoli che erroneamente includevano quelli di Adam Opel AG, all'epoca collegata con General Motors. Le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli Adam Opel AG contribuivano a ridurre il valore delle emissioni specifiche medie di CO₂ di General Motors nel 2007. L'errore è diventato evidente a seguito del cambiamento di proprietà di General Motors e Adam Opel, avvenuto il 1° agosto 2017.
- (3) La Commissione ritiene che gli elementi di prova forniti da General Motors Holding LLC dimostrino l'inesattezza delle emissioni specifiche medie di CO₂ del costruttore nel 2007, quali indicate nel regolamento (UE) n. 63/2011.
- (4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 63/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 63/2011, nella colonna «Emissioni medie [g/km]», alla riga «General Motors», il valore «159,604» è sostituito da «283,689».

¹ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 23 del 27.1.2011, pag. 16).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.11.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER